

proposta di legge n. 328

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 10 giugno 2009

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 2008, N. 18
“NORME IN MATERIA DI COMUNITÀ MONTANE
E DI ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E SERVIZI COMUNALI”

—————

Signori Consiglieri,

con la presente proposta di legge vengono introdotte modifiche alla legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali), al fine di semplificare in maniera sostanziale la disciplina degli organi delle Comunità montane.

Sono note, infatti, le gravi difficoltà di carattere finanziario di tali enti derivanti principalmente dalla consistente riduzione dei fondi statali operata negli ultimi anni e che rendono necessaria l'approvazione di specifiche misure di razionalizzazione e di contenimento dei costi, ulteriori a quelle già contenute nella citata l.r. 18/2008.

La revisione degli organi delle Comunità montane, così come disciplinati dalla l.r. 18/2008, si impone anche per garantire una maggiore funzionalità degli stessi, da conseguire, in particolare, attraverso la riduzione del numero dei componenti e la semplificazione delle procedure per la loro elezione.

L'assetto organizzativo che viene proposto, analogo a quello di altre Regioni, prevede di conseguenza un Consiglio della Comunità montana formato dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunità montana stessa e una Giunta comunitaria più snella, composta dal Presidente (eletto dal Consiglio) e da due Assessori (scelti dallo stesso Presidente).

La proposta di legge prevede che i Sindaci possano designare al loro posto un Consigliere del proprio Comune, adottando l'atto formale di nomina entro la prima seduta utile del Consiglio comunitario in modo da rendere stabile e permanente la designazione stessa.

Al fine di assicurare continuità e tempestività alle funzioni di governo affidate alla Giunta comunitaria, la proposta di legge prevede altresì che Presidente e Assessori siano scelti tra i Consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità montana e cioè tra amministratori locali in grado di garantire, rispetto ai Sindaci, un maggior impegno personale nello svolgimento dei compiti loro assegnati.

Vengono confermate le disposizioni contenute nella l.r. 18/2008 che affidano al Consiglio comunitario le attribuzioni relative all'adozione degli atti di maggior rilievo, quali lo statuto, i regolamenti e i bilanci e alla Giunta le funzioni gestionali ed esecutive dell'ente.

L'articolo 1 della proposta, in coordinamento con l'articolo 6, contiene modifiche alle norme

della l.r. 18/2008 in relazione alle modalità per la costituzione delle nuove Comunità montane. Le norme previste dispongono la soppressione delle vecchie Comunità montane e la contestuale costituzione delle nuove (corrispondenti a quelle di cui all'allegato A alla l.r. 18/2008) a partire dal 1° gennaio 2010, in modo da evitare soluzioni di continuità con il precedente ordinamento.

L'articolo 2 modifica l'articolo 12 della l.r. 18/2008 (Disciplina del Consiglio comunitario) nella parte relativa alla composizione, prevedendo, come detto, che questo sia formato dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.

Con l'articolo 3, nel confermare le norme sul Presidente della Comunità montana contenute nell'articolo 11, commi 6 e 8, e nell'articolo 13 della l.r. 18/2008 (in particolare quelle relative alle competenze e alla revocabilità in caso di venir meno del rapporto di fiducia con il Consiglio), vengono aggiunte le disposizioni sull'elezione dell'organo (comma 3 del nuovo articolo 13), prevedendosi che questo sia eletto dal Consiglio comunitario.

L'articolo 4, che sostituisce l'articolo 14 (Giunta comunitaria), introduce, rispetto alle vigenti norme della l.r. 18/2008 che nella sostanza vengono mantenute, un nuovo criterio di nomina, affidando la stessa al Presidente della Comunità montana in modo da assicurare un rapporto di carattere fiduciario tra Presidente (scelto dal Consiglio Comunitario) e assessori.

L'articolo 5, concernente le indennità spettanti agli organi comunitari, conferma quanto previsto al riguardo dalla l.r. 18/2008, apportando le sole modifiche di carattere tecnico rese necessarie dalla diversa composizione degli organi stessi.

L'articolo 7 estende alle Comunità montane "A" e "B" le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 3 e 4, della l.r. 18/2008 sulla decadenza degli organi delle Comunità montane e sul conferimento delle relative funzioni ai rispettivi Presidenti anche quali Commissari straordinari degli enti stessi. Tale estensione alle due Comunità montane, sopra indicate, delle disposizioni che, sino ad oggi, hanno avuto applicazione nei confronti di tutte le altre Comunità montane è resa necessaria, tra l'altro, dall'esigenza di contenere quanto più possibile le spese di funzionamento degli enti montani.

Art. 1

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 18/2008)

1. L'articolo 4 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - (Costituzione delle Comunità montane).

1. Le Comunità montane sono costituite, tra i Comuni ricompresi negli ambiti territoriali individuati ai sensi dell'articolo 3, con deliberazione della Giunta regionale che contiene le disposizioni per assicurare il funzionamento degli organi comunitari fino all'entrata in vigore degli statuti.”.

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 18/2008)

1. L'articolo 12 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 - (Consiglio comunitario).

1. Il Consiglio comunitario è formato dai Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunità montana, nonché dal Presidente di cui all'articolo 13. Entro la prima seduta utile del Consiglio comunitario, ciascun Sindaco può in sua vece nominare, quale componente del Consiglio comunitario medesimo, un Consigliere del proprio Comune.

2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente della Comunità montana.

3. Il Consiglio svolge funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo e delibera i seguenti atti fondamentali:

- a) lo statuto ed i regolamenti di cui all'articolo 16;
- b) la deliberazione programmatica di cui all'articolo 18, il bilancio di previsione e le relative variazioni, i piani economico-finanziari ed il conto consuntivo;
- c) gli indirizzi per la nomina e la revoca dei rappresentanti della Comunità montana presso altri enti;
- d) la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi.

4. I componenti del Consiglio comunitario hanno diritto di accesso agli atti, ai dati e alle informazioni in possesso della Comunità montana.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 18/2008)

1. L'articolo 13 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 - (Presidente).

1. Il Presidente rappresenta la Comunità montana e presiede il Consiglio comunitario e la Giunta comunitaria.

2. Il Presidente sovrintende all'azione amministrativa della Comunità medesima ed in particolare nomina e revoca i rappresentanti della Comunità montana presso altri enti, sulla base degli indirizzi del Consiglio comunitario.

3. Il Presidente è eletto dal Consiglio comunitario, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio medesimo, tra i Consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità montana.

4. Il Presidente non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

5. Il Consiglio comunitario può revocare il Presidente in seguito a proposta motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti stessi.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 18/2008)

1. L'articolo 14 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 14 - (Giunta comunitaria).

1. La Giunta comunitaria è formata dal Presidente e da due assessori, uno dei quali con funzioni di Vicepresidente, scelti dal Presidente stesso tra i Consiglieri dei Comuni appartenenti alla Comunità montana che non siano stati nominati componenti del Consiglio comunitario ai sensi dell'articolo 12, comma 1.

2. Il Presidente della Comunità montana può revocare uno o entrambi gli assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunitario.

3. La Giunta comunitaria decade nel caso di cessazione dalla carica del Presidente della Comunità montana.

4. La Giunta comunitaria esercita ogni attività di governo della Comunità montana non espressamente attribuita dalla presente legge alla competenza del Consiglio comunitario o del Presidente.”.

Art. 5

(Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 18/2008)

1. L'articolo 15 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 - (Indennità).

1. Al Presidente della Comunità montana spetta l'indennità prevista dalla normativa statale.

2. Agli assessori spetta un'indennità non superiore ad euro 500,00 mensili.

3. Ai componenti il Consiglio comunitario non è riconosciuta alcuna indennità, ferma restando quella ad essi spettante come Sindaci dei rispettivi Comuni. Se trattasi di consiglieri comunali, ad essi spetta il trattamento previsto dalla normativa statale.”.

Art. 6

(Modifiche all'articolo 23 della l.r. 18/2008)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 18/2008 è sostituito dal seguente:

“1. Le Comunità montane di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane) sono soppresse a far data dal 1° gennaio 2010. Fino a tale data continuano ad essere regolate dalle disposizioni delle leggi regionali abrogate dall'articolo 25, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e 4. Con la stessa decorrenza sono insediati gli organi delle Comunità montane costituite ai sensi della presente legge.”

2. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 18/2008 sono aggiunte in fine le parole: “ovvero le Province il cui territorio ricomprende le medesime Comunità”.

Art. 7

(Norme finali e abrogazioni)

1. Decorsi dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi rappresentativi ed esecutivi delle Comunità montane “A” e “B” di cui alla legge regionale 16 gennaio 1995, n. 12 (Ordinamento delle Comunità montane), decadono dalle loro funzioni e i loro componenti cessano dalle rispettive cariche.

2. Le funzioni degli organi di cui al comma 1 sono svolte dal Presidente della Comunità montana in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il quale assume le funzioni di commissario straordinario dell'ente e provvede, altresì, all'effettuazione della ricognizione della consistenza patrimoniale, del personale in servizio e dei rapporti giuridici pendenti.

3. Le risorse del fondo per la montagna iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2009 continuano ad essere gestite ai sensi delle leggi regionali abrogate dall'articolo 25 della l.r. 18/2008.

4. Sono abrogati l'articolo 11 e il comma 10 dell'articolo 23 della l.r. 18/2008.

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.